



Bruxelles, 24.3.2022
COM(2022) 126 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
1° gennaio - 31 dicembre 2021**

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
1^o gennaio - 31 dicembre 2021

Indice

1. Introduzione	3
2. Quadro istituzionale.....	4
3. Strumenti esecutivi e risoluzione delle controversie	5
4. Scambi di merci	6
5. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese.....	10
6. Energia.....	14
7. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile.....	14
7.1. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima, sviluppo sostenibile.....	15
7.2. Controllo delle sovvenzioni.....	16
8. Trasporti	17
9. Pesca	18
10. Coordinamento della sicurezza sociale	18
11. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.....	18
12. Partecipazione ai programmi dell'UE.....	19
13. Conclusioni	20

1. Introduzione

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito), dall'altra¹, ("accordo") è stato firmato il 30 dicembre 2020 e ha preso effetto in via provvisoria il 1° gennaio 2021. Completati i processi di ratifica nell'UE e nel Regno Unito, è entrato ufficialmente in vigore il 1° maggio 2021.

L'accordo costituisce una base solida per le relazioni tra le parti in una vasta gamma di settori, tra cui il commercio, i trasporti, la pesca, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'UE. È fondato su disposizioni che assicurano la parità di condizioni, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti fondamentali, così come su disposizioni in materia di governance e di risoluzione delle controversie.

Nel novero degli accordi di libero scambio dell'UE con i paesi terzi l'accordo rappresenta un caso unico in quanto è stato concluso con un ex Stato membro. Pertanto le condizioni per il commercio e la cooperazione introdotte dall'accordo sono risultate più rigide rispetto a quelle vigenti fino alla fine del 2020, anno di conclusione del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso². Si tratta di una conseguenza inevitabile dell'uscita del Regno Unito dall'Unione doganale e dal mercato unico dell'UE.

L'obiettivo dell'UE è quello di instaurare relazioni stabili e positive con il Regno Unito. Per quanto siano stati compiuti progressi apprezzabili nella creazione delle strutture di cooperazione previste dall'accordo, restano da affrontare alcune sfide. Permangono difficoltà anche nelle relazioni più generali con il Regno Unito, specialmente per quanto riguarda l'attuazione del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord istituito nel quadro dell'accordo di recesso.

La presente relazione è la prima delle relazioni sull'attuazione e applicazione dell'accordo previste dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021³. Oltre a tracciare un quadro della situazione in diversi settori contemplati dall'accordo nel primo anno della sua applicazione, la relazione si propone di quantificare gli effetti dell'accordo sulla base dei dati, laddove disponibili.

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=IT).

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=IT).

³ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=IT>.

2. Quadro istituzionale

L'accordo instaura un quadro istituzionale proprio volto a sorvegliare e facilitare la sua attuazione. La struttura è stata messa a punto con successo nel 2021 ed è ora pienamente operativa.

Il consiglio di partenariato, incaricato di sorvegliare l'attuazione dell'accordo a livello politico, si è riunito per la prima volta il 9 giugno 2021. Nel corso dell'incontro le parti hanno affrontato, tra l'altro, questioni legate alla pesca, alla non discriminazione per quanto riguarda i diritti per i visti di lavoro, alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e alla partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE⁴. Tuttavia il rifiuto del Regno Unito di prevedere un riferimento alla piena attuazione dell'accordo di recesso come presupposto per il mantenimento di solide relazioni future ha impedito di concordare una dichiarazione comune⁵.

Nel 2021 si sono riuniti tutti gli organismi comuni che assistono il consiglio di partenariato nelle questioni contemplate dall'accordo, inclusi il comitato commerciale di partenariato e gli 11 comitati commerciali specializzati che ne sostengono le attività in settori specifici, vale a dire:

- il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale (6 luglio 2021);
- il comitato specializzato per l'energia (14 luglio 2021);
- il comitato specializzato per la pesca (20 luglio e 27 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie (22-23 settembre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine (7 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per i beni (8 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale (11 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici (12 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile (12 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale (13 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare (13 ottobre 2021);
- il comitato specializzato per il trasporto aereo (14 ottobre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi (15 ottobre 2021);
- il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie (19 ottobre 2021);
- il comitato commerciale di partenariato (16 novembre 2021);

⁴ Ordini del giorno e verbali delle riunioni del consiglio di partenariato e dei comitati: https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement_en.

⁵ Dichiarazione della Commissione europea a seguito della prima riunione del consiglio di partenariato: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20210609_unilateral_pc_statement_002_final.pdf.

- il comitato specializzato per la sicurezza aerea (23 novembre 2021);
- il comitato specializzato per il trasporto su strada (24 novembre 2021);
- il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte (15 dicembre 2021);
- il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione (21 dicembre 2021).

Conformemente alle modalità concordate, l'UE era rappresentata in tali riunioni dalla Commissione europea, mentre le posizioni da adottare a nome dell'UE sono state coordinate con il Consiglio. I rappresentanti degli Stati membri hanno partecipato alle riunioni nell'ambito della delegazione dell'UE. Il Parlamento europeo è stato informato in merito alle attività degli organismi comuni.

Sono state adottate misure per instaurare una cooperazione parlamentare tra l'UE e il Regno Unito. Le parti hanno concordato che l'Assemblea parlamentare di partenariato ("Assemblea"), istituita dall'accordo, si sarebbe composta di 35 membri appartenenti rispettivamente al Parlamento europeo e al parlamento del Regno Unito. Nell'ottobre 2021 è stata approvata la composizione della delegazione dell'UE all'Assemblea⁶. I lavori dell'Assemblea inizieranno nel 2022.

È stato avviato un processo di coinvolgimento della società civile nell'attuazione dell'accordo. La Commissione e il Regno Unito hanno concordato in via informale gli orientamenti operativi del forum della società civile, che potrà avviare le attività soltanto dopo l'approvazione di tali orientamenti da parte del consiglio di partenariato⁷. Per consentire un più ampio dialogo sulle questioni oggetto dell'accordo è stato istituito il gruppo consultivo interno dell'UE. Tale gruppo è sostenuto dal Comitato economico e sociale europeo, a cui spetta il compito di coordinare le riunioni e mantenere i contatti con i partner della società civile. La prima riunione del gruppo consultivo interno si è svolta il 25 novembre 2021⁸.

3. Strumenti esecutivi e risoluzione delle controversie

Facendo seguito alle richieste degli Stati membri, la Commissione ha istituito un punto centrale⁹ tramite il quale i portatori di interessi possono presentare denunce inerenti all'attuazione dell'accordo. Le imprese, le ONG, i datori di lavoro, i sindacati e in generale il pubblico dell'UE possono utilizzare il sistema come primo punto di ingresso per segnalare i problemi di attuazione dell'accordo. Il punto centrale è collegato con gli strumenti messi a punto dalla Commissione, come il punto di accesso unico per la registrazione delle denunce relative agli scambi commerciali, incluse le questioni inerenti all'accesso al mercato, alla parità di condizioni o allo sviluppo sostenibile. Tali strumenti testimoniano l'impegno sempre più intenso della Commissione per rafforzare l'esecuzione e l'attuazione degli accordi internazionali conclusi.

⁶ Cfr.: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0398_IT.pdf.

⁷ Le informazioni sulle riunioni del forum della società civile saranno disponibili sul sito internet <https://trade.ec.europa.eu/dialogue/index.cfm>.

⁸ <https://www.eesc.europa.eu/en/tags/international-trade?page=1>.

⁹ https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint_eu_uk_tca/complaints_it/index.html.

Per essere in grado di attivare misure esecutive la Commissione ha formulato proposte¹⁰ volte a disciplinare l'adozione di misure unilaterali ed esecutive, che sostituirebbero i poteri ad essa conferiti dalla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo¹¹.

Nel 2021 nessuna delle parti ha richiesto consultazioni o la costituzione di un collegio arbitrale in virtù delle norme in materia di risoluzione delle controversie previste dall'accordo. Nel quadro dell'attuazione di tali norme, il 14 dicembre 2021 l'UE ha proposto ufficialmente un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membri di un collegio arbitrale¹².

4. Scambi di merci

Al termine del periodo di transizione il Regno Unito e l'UE si sono divisi in due territori doganali distinti e in altrettanti mercati a sé stanti delle merci, ciascuno con il proprio regime normativo, con la conseguente inevitabile insorgenza di ostacoli agli scambi.

Nonostante l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le importazioni tra le parti prevista dall'accordo, gli scambi di merci non avvengono più senza attriti e sono riemerse barriere non tariffarie. A partire dal 2021 tutte le esportazioni dal Regno Unito verso l'UE sono soggette a procedure e controlli doganali. Le partite di prodotti agroalimentari devono essere accompagnate da certificati sanitari e sottoposte a ispezioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) nei posti di controllo frontalieri degli Stati membri. Poiché il principio del reciproco riconoscimento ha cessato di essere applicabile, tutte le merci devono conformarsi a norme e misure di regolamentazione diverse.

Al tempo stesso, per poter beneficiare del trattamento preferenziale consistente nell'applicazione di un dazio doganale pari allo 0 %, le merci oggetto di scambi tra le due parti devono essere conformi alle regole di origine stabilite dall'accordo. Attestare l'origine di una merce può rivelarsi oneroso, soprattutto per le imprese che acquistano i componenti da vari paesi. Al fine di agevolare il ricorso al trattamento preferenziale, la Commissione ha adottato una normativa¹³ che stabilisce un periodo transitorio durante il quale gli esportatori

¹⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022) 89); proposta di regolamento del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022) 100).

¹¹ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=IT>).

¹² https://ec.europa.eu/info/system/files/ares_20217728182_letter_from_vice-president_sefcovic_to_the_united_kingdom_minister_of_state_lord_frost_signed.pdf.

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2254 della Commissione del 29 dicembre 2020 relativo alla compilazione di attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni

dell'UE possono rilasciare attestazioni d'origine sulla base delle dichiarazioni dei fornitori anche in mancanza della documentazione completa, a condizione che ne siano in possesso entro la fine del 2021. A partire dal 2022 si applicano requisiti uniformi per la compilazione delle attestazioni d'origine. Per quanto riguarda le importazioni nell'UE dal Regno Unito, oltre l'80 % delle merci ha fruito del trattamento preferenziale. Insieme agli Stati membri, la Commissione assicura la corretta attuazione delle regole di origine e fornisce orientamenti e spiegazioni alle autorità doganali e alle imprese.

Nonostante le merci originarie non siano soggette a dazi doganali, molte imprese hanno segnalato perturbazioni delle catene di approvvigionamento. Le difficoltà riscontrate dalle imprese dell'UE confermano le legittime previsioni, vale a dire:

- aumento dei costi legato alla necessità di conformarsi a due sistemi di regolamentazione e di ottemperare a formalità supplementari;
- ritardi alle frontiere dovuti ai nuovi requisiti procedurali;
- difficoltà nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni.

La Commissione ha profuso il massimo impegno per aiutare gli Stati membri e le imprese dell'UE a orientarsi nel nuovo contesto. Ad esempio, per quanto riguarda i requisiti SPS, ha fornito orientamenti tempestivi sulla corretta applicazione delle norme SPS dopo alcuni problemi emersi in quest'ambito all'inizio del 2021. Nel settore delle dogane ha pubblicato orientamenti sulle regole di origine e su altre questioni doganali, unitamente a promemoria e ad altre informazioni pertinenti¹⁴. Tali iniziative hanno portato nel corso dell'anno a una sensibile riduzione delle problematiche riscontrate in entrambi i settori. Dal canto suo, nel 2021 il Regno Unito ha più volte rinviato l'attuazione dei requisiti doganali e dei requisiti SPS sulle importazioni dall'UE. L'attuazione di tali formalità è iniziata a gennaio 2022 e proseguirà gradualmente fino a ottobre 2022 secondo l'approccio in più fasi delineato nel modello di gestione delle operazioni alle frontiere. Il loro espletamento può risultare impegnativo per gli esportatori dell'UE e gli Stati membri a causa dell'impatto logistico delle nuove procedure, in particolare la necessità di presentare le dichiarazioni richieste e i documenti giustificativi prima che le merci siano spedite dai porti dell'UE al Regno Unito, e a causa della complessità del sistema informatico predisposto dal Regno Unito.

La Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri per fare sì che le amministrazioni e le imprese di questi ultimi siano preparate adeguatamente. Tutte le relative informazioni sono disponibili anche sul sito della Commissione¹⁵. Al fine di facilitare gli scambi di merci che ricadono nei requisiti SPS, sono stati messi a disposizione di tutti gli Stati membri i modelli elettronici dei certificati sanitari richiesti per le esportazioni in Gran Bretagna e la Commissione ha avviato discussioni con le autorità del Regno Unito sulla loro accettazione.

Benché sia ancora troppo presto per valutare appieno l'impatto economico dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico dell'UE, gli ultimi dati disponibili indicano nel 2021 una parziale stabilizzazione dei flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito dopo un calo iniziale

preferenziali verso il Regno Unito durante un periodo transitorio (GU L 446 del 31.12.2020, pag. 1)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2254&from=IT>.

¹⁴ https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom_it

¹⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom/new-import-formalities-bring-goods-eu-uk-1-january-2022_it.

seguito alla fine del periodo di transizione. I valori sono comunque rimasti inferiori a quelli del 2019 e degli anni precedenti.

Per quanto riguarda gli scambi di merci, Eurostat stima a 146 miliardi di EUR le importazioni nell'UE dal Regno Unito nel 2021, in netto calo rispetto sia al 2020 (-13,6 %) che al 2019 (-24,8 %). Le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito sono stimate a 283 miliardi di EUR, in aumento dell'1,9 % rispetto al 2020 ma ancora inferiori dell'11,4 % al livello registrato nel 2019.

Dalla tabella 1 si evince che nel 2021 le importazioni e le esportazioni di merci dell'UE con tutti gli altri partner hanno registrato un netto incremento rispetto al 2020 (rispettivamente +27 % e +14,6 %) e hanno superato i livelli pre-pandemici del 2019 (del 12,5 % nel caso delle importazioni e del 4,7 % in quello delle esportazioni), mentre gli scambi con il Regno Unito sono ancora lontani dai livelli precedenti la pandemia.

La situazione ha riguardato soprattutto i macchinari e le attrezzature per il trasporto, che rappresentano una quota rilevante degli scambi bilaterali. In questo settore nel 2021 le importazioni nell'UE dal Regno Unito si sono contratte del 26,2 % rispetto al 2020 e del 37,9 % rispetto al 2019. Nel caso delle esportazioni dell'UE, il calo registrato nel 2021 è stato del 3,1 % rispetto al 2020 e del 20,5 % rispetto al 2019. In termini assoluti, nel 2021 il livello delle importazioni e delle esportazioni dell'UE di macchinari e attrezzature per il trasporto con il Regno Unito è stato inferiore di oltre 52 miliardi di EUR a quello registrato nel 2019¹⁶.

¹⁶ Dal 1° gennaio 2021 le statistiche che misurano gli scambi dell'UE con il Regno Unito hanno subito un'importante modifica con la sostituzione dell'approccio basato sulle indagini, utilizzato per la misurazione degli scambi intra-UE, con quello basato sui dati doganali, in cui la rilevazione tiene conto del paese di origine piuttosto che di quello di provenienza. È probabile che le perdite dell'UE in termini di scambi con il Regno Unito siano state (anche parzialmente) compensate dagli utili derivanti dagli scambi commerciali con altri paesi terzi. In questa fase non è possibile quantificare tale effetto statistico.

Tabella 1. Scambi di merci dell'UE a 27 nel 2021 per partner e per settore della CTICI rispetto agli anni precedenti

	Importazioni UE			Esportazioni UE		
	2021, in milioni di EUR	Variazione % rispetto al		2021, in milioni di EUR	Variazione % rispetto al	
		2020	2019		2020	2019
Scambi dell'UE a 27 per partner						
	TOTALE Tutti i prodotti					
Regno Unito	146 025	-13,6	-24,8	283 589	1,9	-11,4
Extra UE a 27 (escluso il Regno Unito)	1 965 514	27,0	12,5	1 896 887	14,6	4,7
Scambi dell'UE a 27 per settore della CTICI						
	Partner: Regno Unito					
0 – Prodotti alimentari e animali vivi	9 444	-26,8	-31,5	31 716	-4,5	-3,9
1 – Bevande e tabacco	2 637	-9,8	-23,5	6 269	5,1	7,3
2 – Materie prime, esclusi gli alimentari e i carburanti	4 349	34,1	22,9	9 535	53,9	55,3
3 – Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi	20 913	37,8	-6,5	10 775	92,6	6,9
4 – Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale	451	-21,4	-6,3	1 034	2,6	9,7
5 – Prodotti chimici e prodotti connessi n.n.a.	26 286	-20,8	-20,6	45 316	2,8	-6,8
6 – Prodotti finiti classificati principalmente in base alla materia prima	16 274	-0,3	-11,9	35 604	11,8	-1,7
7 – Macchinari e attrezzature per il trasporto	42 823	-26,2	-37,9	102 872	-3,1	-20,5
8 – Merci e prodotti diversi	13 917	-36,0	-44,3	33 592	-8,3	-22,1
9 – Articoli e transazioni n.c.a.	8 931	83,0	72,7	6 877	-9,6	1,3
Scambi dell'UE a 27 per settore della CTICI						
	Partner: extra UE-27 (escluso il Regno Unito)					
0 – Prodotti alimentari e animali vivi	98 296	8,2	5,1	103 475	5,9	12,2
1 – Bevande e tabacco	6 599	4,2	-3,1	34 035	15,5	6,7
2 – Materie prime, esclusi gli alimentari e i carburanti	87 727	34,3	29,5	53 542	32,2	26,8
3 – Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi	359 916	74,6	5,6	93 312	59,5	-0,1
4 – Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale	13 458	27,2	48,7	6 642	20,0	32,9
5 – Prodotti chimici e prodotti connessi n.n.a.	244 176	22,1	20,9	410 917	12,0	14,7
6 – Prodotti finiti classificati principalmente in base alla materia prima	222 081	26,8	24,0	203 994	18,4	5,8
7 – Macchinari e attrezzature per il trasporto	627 878	18,5	10,3	727 950	11,3	-1,9
8 – Merci e prodotti diversi	272 572	17,8	8,2	223 366	16,7	4,4
9 – Articoli e transazioni n.c.a.	32 811	1,2	24,9	39 655	2,1	-1,3

Fonte: Eurostat EXT_ST_EU27_2020SITC 18-feb-22

5. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese

Con la fine del periodo di transizione sono cessate anche la libera circolazione delle persone, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento; ciò ha comportato un importante cambiamento nelle modalità con cui i prestatori di servizi di una parte possono accedere ai mercati dell'altra. La prestazione di servizi è diventata più complessa in quanto ora avviene secondo le modalità applicabili ai paesi terzi. Le imprese intenzionate a prestare servizi o gli investitori intenzionati di stabilirsi nel territorio dell'altra parte si trovano di fronte a nuovi ostacoli normativi e amministrativi, tra cui la perdita di validità nel paese ospitante delle autorizzazioni rilasciate dal paese d'origine, le maggiori difficoltà di riconoscimento delle qualifiche professionali rispetto a quanto avviene nell'UE e l'applicazione delle regole sull'immigrazione. Inoltre ciascuno dei 27 Stati membri applica una regolamentazione propria ai prestatori di servizi e agli investitori del Regno Unito.

Nonostante l'accordo preveda disposizioni atte a ridurre alcune barriere di accesso, ad esempio in quanto vieta di imporre restrizioni quantitative come le verifiche della necessità economica per gli investitori e i prestatori di servizi o contempla la possibilità di riconoscere le qualifiche professionali¹⁷, il quadro che istituisce non è paragonabile alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi esercitabili nel mercato unico. L'accordo prevede anche l'agevolazione del commercio digitale e norme rafforzate sulla protezione della proprietà intellettuale, così come norme sull'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici.

I dati relativi ai primi tre trimestri del 2021 indicano che gli scambi di servizi non sono ancora tornati ai livelli precedenti la pandemia. Dalla tabella 2 si evince che le importazioni dell'UE dal Regno Unito e dagli altri suoi partner commerciali, pur se in ripresa rispetto ai primi nove mesi del 2020, sono nettamente inferiori a quelle registrate nello stesso periodo del 2019, con un calo del 9,3 % nel primo caso e dell'8 % nel secondo. Se si raffrontano le esportazioni dell'UE nei primi tre trimestri del 2021 con quelle dello stesso periodo del 2019, il calo è più evidente nel caso del Regno Unito (-13,2 %) che per il resto dei partner commerciali dell'UE (-4,8 %).

Tra i settori più colpiti vi è quello dei viaggi, che non mostra segnali di ripresa rispetto al 2020. Nei primi nove mesi del 2021 le importazioni e le esportazioni dell'UE sia con il Regno Unito che con il resto dei partner commerciali sono infatti ancora lontane dai livelli dello stesso periodo del 2019.

Anche gli scambi relativi a servizi di trasporto, servizi di costruzione e compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale hanno subito pesanti contraccolpi, ma il fenomeno è perlopiù circoscritto agli scambi tra l'UE e il Regno Unito, mentre quelli tra l'Unione e gli altri partner commerciali hanno ora superato i livelli registrati nei primi nove mesi del 2019. Tale dato è rivelatore dell'impatto del recesso del Regno Unito dall'UE.

Nel corso del 2021 l'impegno della Commissione si è concentrato sul superamento degli ostacoli connessi all'attuazione dell'accordo. È stato ad esempio possibile acclarare la

¹⁷ Gli organismi professionali delle due parti possono chiedere al consiglio di partenariato di approvare il riconoscimento delle qualifiche professionali nel rispettivo settore.

normativa del Regno Unito in materia di immigrazione per quanto riguarda il diritto dei subappaltatori di eseguire servizi di installazione e manutenzione sul territorio del paese.

Dal canto suo la Commissione ha rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dall'accordo, rendendo pubbliche le informazioni sulla prestazione di servizi da parte di persone fisiche. Ha ottemperato all'obbligo di allestire un sito web pubblico contenente informazioni sulle PMI¹⁸.

La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda i servizi e gli investimenti, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e le PMI e insisterà sul rispetto dell'accordo. Si terrà in contatto con le autorità competenti del Regno Unito per seguire gli sviluppi della futura normativa sugli appalti pubblici¹⁹, che ha sollevato preoccupazioni tra i portatori di interessi dell'UE. Continuerà a osservare da vicino l'impatto degli altri sviluppi normativi nel Regno Unito che incidono sulle materie disciplinate dall'accordo.

¹⁸ <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>

¹⁹ Cfr.: <https://www.gov.uk/government/consultations/green-paper-transforming-public-procurement/outcome/transforming-public-procurement-government-response-to-consultation>.

Tabella 2. Scambi di servizi dell'UE a 27 nei primi nove mesi del 2021, per partner e settore di servizi, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti

	Importazioni UE		Esportazioni UE		
	gennaio- settembre 2021 in milioni di EUR	<i>Variazione % rispetto a gennaio-settembre</i>	gennaio- settembre 2021 in milioni di EUR	<i>Variazione % rispetto a gennaio-settembre</i>	
		2020	2019	2020	2019
Scambi dell'UE a 27 per partner	TOTALE Tutti i servizi				
Regno Unito	114 858	3,9	-9,3	143 253	-13,2
Extra UE a 27 (escluso il Regno Unito)	499 174	-4,4	-8,0	574 356	-4,8
Scambi dell'UE a 27 per settore dei servizi	Partner: Regno Unito				
Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi	1 349	1,8	-8,7	3 721	-2,9
Servizi di manutenzione e di riparazione n.i.a.	1 414	-6,2	-27,6	1 792	-24,9
Trasporti	9 101	-7,9	-27,4	15 534	-24,9
Viaggi	3 934	-33,0	-71,9	9 912	-70,2
Costruzioni	1 339	-5,6	-51,4	1 599	-57,7
Servizi assicurativi e pensionistici	6 342	25,4	37,8	8 487	55,8
Servizi finanziari	20 121	22,8	19,8	22 693	11,9
Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.	9 061	4,0	-21,8	7 267	-8,4
Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione	14 181	2,9	8,3	27 357	14,7
Altri servizi alle imprese	44 670	4,0	2,5	38 337	1,8
Servizi personali, culturali e ricreativi	2 990	4,4	-11,5	2 798	8,1
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.	258	-55,6	-64,5	822	13,5
Servizi non classificati	101	-39,4	-27,4	2 936	13,3
Scambi dell'UE a 27 per settore dei servizi	Partner: Extra UE a 27 (escluso il Regno Unito)				
Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi	11 556	10,5	14,5	16 907	8,5
Servizi di manutenzione e di riparazione n.i.a.	8 427	-8,4	-17,3	11 019	-11,1
Trasporti	96 165	20,4	1,8	126 803	8,0
Viaggi	26 230	-11,3	-63,6	32 400	-66,4
Costruzioni	2 371	1,3	-0,3	5 205	-28,3
Servizi assicurativi e pensionistici	12 707	18,4	20,6	11 094	3,1
Servizi finanziari	38 530	22,7	32,9	42 347	13,5

Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.	104 010	21,6	38,4	51 547	-1,8	1,4
Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione	43 818	11,6	8,2	119 666	22,0	22,1
Altri servizi alle imprese	148 391	-31,3	-21,8	140 995	4,8	-1,2
Servizi personali, culturali e ricreativi	4 779	-2,2	-12,6	7 318	5,9	-0,5
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.	1 984	-11,9	-14,1	3 738	-18,3	-15,3
Servizi non classificati	208	-52,8	-50,0	5 319	72,8	63,2

Fonte: Eurostat. Bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e della zona euro - dati trimestrali (BPM6) - Estratti il 18 febbraio 2022

6. Energia

Con la fine del periodo di transizione il Regno Unito ha smesso di partecipare al mercato unico dell'energia dell'UE e alla governance e agli accordi commerciali ad esso relativi. Nonostante l'accordo preveda disposizioni volte ad agevolare il flusso di energia, i processi commerciali sono divenuti più complessi.

L'accordo permette la messa a punto di regimi commerciali particolari per i flussi di energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito. Come primo passo i gestori dei sistemi di trasmissione di entrambe le parti sono stati invitati a elaborare un'analisi costi-benefici. L'analisi, presentata congiuntamente a maggio 2021, ha però restituito un quadro non soddisfacente, da cui emerge fra l'altro un grave rischio di manipolazione e perturbazione del mercato. La Commissione ha allo studio una serie di opzioni e alternative per adempiere agli obblighi in questo settore.

L'accordo prevede la cooperazione nello sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore, destinato a svolgere un ruolo determinante nella realizzazione degli obiettivi di entrambe le parti in materia di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra. Prendendo spunto dalla cooperazione energetica nel Mare del Nord, nel 2021 sono stati avviati negoziati in vista della firma di un memorandum d'intesa per la costituzione di uno specifico forum di discussione tecnica con il Regno Unito in relazione allo sviluppo della rete offshore e al grande potenziale di energia rinnovabile della regione del Mare del Nord.

7. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

L'UE e il Regno Unito hanno concordato nell'accordo che gli scambi e gli investimenti richiedono condizioni che garantiscano parità di condizioni e lo sviluppo sostenibile. A tal fine gli eventuali pertinenti sviluppi del diritto del Regno Unito relativamente al controllo delle sovvenzioni e la fiscalità, alle norme sociali e del lavoro, all'ambiente e al clima devono essere monitorati e resi oggetto di relazioni come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio.

Per monitorare tali sviluppi la Commissione utilizza informazioni raccolte dai suoi servizi e dagli Stati membri, contributi dei portatori di interessi dell'UE, contatti formali e informali nel contesto di consessi internazionali e multilaterali nonché di comitati specializzati istituiti nell'ambito dell'accordo. La Commissione segue da vicino l'evoluzione delle modifiche di natura regolamentare analizzando le relazioni elaborate da gruppi di riflessione, imprese, organizzazioni non governative, media e altri portatori di interessi. Anche il punto di accesso unico²⁰ istituito dall'accordo fornisce alla Commissione elementi utili per le analisi.

²⁰ Il punto di accesso unico è il punto di contatto centralizzato attraverso il quale i portatori di interessi dell'UE possono presentare denunce su questioni relative all'accesso al mercato, alla parità di condizioni o al mancato rispetto degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile o riguardanti il sistema di preferenze generalizzate. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito <https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/>.

7.1. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima, sviluppo sostenibile

Dopo il recesso dall'UE il Regno Unito ha annunciato una riforma regolamentare di vasta portata nell'ambito del suo obiettivo di *"riprendere il controllo delle nostre leggi"* e ha avviato una consultazione pubblica sulla riforma del quadro di miglioramento della regolamentazione²¹.

Sul fronte del lavoro e delle politiche sociali, il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di istituire un organismo unico per l'applicazione dei diritti dei lavoratori, cui spetterà vigilare a livello centralizzato sul rispetto delle norme sul lavoro²². La Commissione segue con attenzione l'evoluzione legislativa, in particolare per quanto riguarda i poteri e le risorse di cui l'organismo dispone per svolgere il ruolo di vigilanza. Una volta entrata in vigore la legge, la Commissione verificherà da vicino l'effettiva applicazione delle norme sociali e del lavoro pertinenti, come previsto dall'accordo. La Commissione e il Regno Unito hanno discusso della questione nel corso della prima riunione del comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, nella quale hanno convenuto sull'importanza di un'applicazione effettiva dei diritti dei lavoratori.

Il Regno Unito ha adottato la legge in materia ambientale 2021²³, che istituisce l'Ufficio per la protezione dell'ambiente e affronta determinati aspetti di politica relativi a rifiuti, biodiversità, qualità dell'aria, risorse idriche e conservazione. La Commissione verificherà se l'Ufficio disponga di poteri e risorse sufficienti per essere in grado di controllare l'effettiva applicazione delle norme ambientali, in conformità degli obblighi previsti dall'accordo. Vigilerà sull'effettivo adempimento degli impegni ambientali dopo l'adozione della legge e del diritto derivato che vi farà seguito.

Le norme dell'UE che disciplinano il settore chimico sono state recepite nel diritto interno del Regno Unito²⁴ nel 2021 con alcuni adeguamenti derivanti dal recesso del paese dall'UE. La Commissione controlla da vicino la linea seguita dal Regno Unito in materia di restrizioni, autorizzazioni e registrazione di sostanze chimiche per garantire il rispetto dei pertinenti obblighi imposti dall'accordo.

Per quanto riguarda la tutela climatica, il Regno Unito ha introdotto un proprio sistema di scambio di quote di emissioni²⁵. Il sistema, che si applica alle industrie ad alta intensità energetica, al settore della produzione di energia elettrica e al trasporto aereo, interessa le attività che prevedono la combustione in impianto. Nel caso del trasporto aereo il sistema si applica ai voli all'interno del Regno Unito, così come a quelli verso Gibilterra e lo Spazio economico europeo. Dal maggio 2021 il Regno Unito organizza aste relative agli scambi di quote di emissioni. I prezzi di aggiudicazione si sono finora attestati su livelli paragonabili o superiori a quelli dell'UE.

²¹ Annuncio della riforma regolamentare dei settori fondamentali:

<https://www.gov.uk/government/publications/brexit-opportunities-regulatory-reforms>.

²² https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991751/single-enforcement-body-consultation-govt-response.pdf.

²³ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/contents/enacted>

²⁴ <https://www.hse.gov.uk/reach/index.htm>

²⁵ <https://www.gov.uk/government/publications/participating-in-the-uk-ets/participating-in-the-uk-ets>.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della Carta sociale europea²⁶, il Regno Unito è tenuto ad abolire o ridurre i diritti di cancelleria, compresi i diritti per i visti di lavoro. Sino a poco tempo fa il Regno Unito applicava una riduzione di 55 GBP sui diritti per i visti di lunga durata a tutti i lavoratori provenienti dagli Stati che hanno approvato la Carta, aperta alla firma nel 1961. A dicembre 2020 il Regno Unito ha annunciato che dal 2021 tale riduzione non si sarebbe applicata ai cittadini di cinque Stati membri dell'UE.²⁷ A luglio 2021 ha notificato l'intenzione di denunciare l'articolo 18, paragrafo 2, della Carta sociale europea. Nel settembre dello stesso anno ha deciso di sopprimere la riduzione dei diritti per i visti per tutti i cittadini dell'UE a partire da febbraio 2022. La Commissione ha sollevato la questione nelle riunioni del consiglio di partenariato e del comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, deplorando la decisione del Regno Unito di abolire del tutto la riduzione dei diritti per i visti anziché estenderla ai cittadini dei cinque Stati membri dell'UE interessati.

7.2. Controllo delle sovvenzioni

A giugno 2021 il governo del Regno Unito ha presentato un progetto di legge relativo al controllo delle sovvenzioni²⁸ con l'obiettivo di instaurare un quadro giuridico per il futuro controllo delle stesse. Il progetto di legge prevede norme sostanziali e norme di esecuzione.

Per quanto riguarda le norme sostanziali, il progetto di legge fornisce una definizione di sovvenzione e stabilisce una serie di principi generali e specifici per le sovvenzioni, che si basano su quelli stabiliti nell'accordo, come pure disposizioni sulla trasparenza.

In materia di esecuzione, il progetto di legge istituisce un'unità per le sovvenzioni facente capo all'Autorità garante dei consumatori e dei mercati e destinata ad assumere il ruolo di organismo indipendente con poteri di controllo delle sovvenzioni. Prevede inoltre un sistema di controllo ex post delle sovvenzioni integrato da alcuni elementi ex ante. In caso di sovvenzioni accordate illegittimamente, il *Competition Appeal Tribunal* (Tribunale competente in materia di concorrenza) potrà imporre ordini di recupero. È prevista l'emanazione di ulteriori norme di attuazione e orientamenti. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi.

La Commissione ha esaminato le sovvenzioni a sostegno dell'energia rinnovabile nel quadro del sistema *Contracts for Difference*²⁹ adottato dal Regno Unito. Ha espresso preoccupazione in merito all'inclusione di informazioni sulla "percentuale di contenuto proveniente dal Regno Unito" nel questionario relativo al piano per la catena di approvvigionamento. La Commissione ha sollevato la questione nelle riunioni del comitato commerciale specializzato per i beni e del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, così come in quelle del comitato commerciale di partenariato. Ha chiesto al Regno Unito di rimuovere dal questionario le

²⁶ La Carta sociale europea è un trattato concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa, aperto alla firma nel 1961 ed entrato in vigore nel 1965. La Carta è stata oggetto di revisione nel 1996 e nel 1999 è entrata in vigore nella sua versione riveduta:
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048b059>.

²⁷ Bulgaria, Estonia, Lituania, Romaniaa e Slovenia.

²⁸ <https://www.gov.uk/government/collections/subsidy-control-bill>.

²⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/contracts-for-difference/contract-for-difference>.

informazioni sul contenuto locale e di adeguare il punteggio relativo ai criteri di ammissibilità, così come di pubblicare orientamenti integrativi a conferma dell'eliminazione della domanda sul contenuto proveniente dal Regno Unito e del fatto che essa non sarà considerata ai fini del punteggio, neanche nella fase di attuazione, rendendo così ininfluenta la provenienza geografica.

Il Regno Unito ha proposto l'istituzione di otto porti franchi³⁰, due dei quali divenuti operativi nel 2021, dotati di regimi specifici come le misure di imposizione diretta (ad esempio sgravi fiscali) e le procedure doganali semplificate o destinatari di sovvenzioni volte a favorire gli scambi e gli investimenti. La Commissione continuerà a monitorare la realizzazione di tali porti franchi e a verificarne la conformità alle disposizioni in materia di parità di condizioni previste nell'accordo, in particolare quelle relative alle sovvenzioni e alla fiscalità.

8. Trasporti

Con la fine del periodo di transizione il Regno Unito non può più fruire del mercato unico dei trasporti in vigore nell'Unione europea. Se da un lato l'accordo stabilisce le norme per il mantenimento della connettività tra l'UE e il Regno Unito, dall'altro riduce sensibilmente i diritti di accesso per le imprese di trasporto, in particolare nel settore del trasporto aereo e stradale, rispetto a quelli disponibili nel mercato unico dell'UE. Ad esempio le compagnie aeree del Regno Unito non possono più offrire servizi di trasporto aereo di linea tra gli Stati membri.

L'applicazione dei diritti reciproci concordati dalle parti nel settore del trasporto aereo e stradale è iniziata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo e finora è proseguita senza problemi.

L'accordo lascia aperta anche la possibilità di concludere accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Regno Unito per i servizi di trasporto aereo "all-cargo" nel quadro del cosiddetto "diritto di quinta libertà"³¹. Alla fine del 2021 gli Stati membri seguenti avevano notificato alla Commissione gli accordi conclusi con il Regno Unito in base all'autorizzazione di cui all'articolo 6 della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio: Lussemburgo, Malta, Francia, Slovacchia, Germania, Estonia, Repubblica ceca, Finlandia, Belgio, Svezia, Danimarca, Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Cipro, Grecia e Lituania.

Per quanto riguarda i controlli di navigabilità di aeromobili, motori ed eliche progettati nei rispettivi territori, e i relativi processi di certificazione, nel 2021 sono state completate 15 convalide, costituite principalmente da certificati di omologazione supplementari o modifiche di progetti esistenti. In particolare 13 convalide sono state rilasciate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e due dall'autorità competente in materia di aviazione civile del Regno Unito.

³⁰ <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/trade-freeports-free-zones>.

³¹ Diritto o privilegio concesso da uno Stato a un altro Stato, in relazione ai servizi aerei internazionali di linea, di sbarcare e imbarcare, nel territorio del primo Stato, passeggeri o merci provenienti da uno Stato terzo o ad esso diretti.

9. Pesca

Con la fine del periodo di transizione il Regno Unito ha cessato di partecipare alla politica comune della pesca dell'Unione. Benché l'accordo preveda l'accesso reciproco delle parti alle rispettive acque, così come norme specifiche relative all'accesso alle acque delle dipendenze della Corona del Regno Unito durante un periodo di adeguamento, le condizioni di pesca per i pescatori di entrambe le parti hanno subito modifiche sostanziali.

La Commissione ha ottenuto l'accesso della maggior parte della flotta peschereccia dell'Unione alle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona. Permangono invece difficoltà nel garantire l'accesso dei pescherecci di piccole dimensioni e dei pescherecci di sostituzione dell'UE alle acque territoriali del Regno Unito (6-12 miglia) e alle acque delle Isole Normanne. Nonostante gli importanti progressi compiuti, alla fine dell'anno si contavano ancora diversi pescherecci in attesa di ricevere la licenza di accesso alle acque in questione. La Commissione sta esaminando con gli Stati membri interessati le circostanze relative a ogni richiesta di licenza non ancora accolta.

Come prescritto dall'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo, le parti hanno provveduto a scambiarsi le notifiche relative a tutte le nuove misure di gestione. Il comitato specializzato per la pesca definirà termini e procedure reciprocamente accettabili per tali notifiche.

L'Unione europea e il Regno Unito hanno tenuto le consultazioni annuali sulla gestione degli stock condivisi. A giugno 2021 è stato raggiunto un accordo sul totale ammissibile di catture per il 2021, mentre a dicembre 2021 è stato raggiunto quello sul totale ammissibile di catture per il 2022.

10. Coordinamento della sicurezza sociale

Con la fine del periodo di transizione è terminata l'applicazione dei meccanismi dell'UE sul coordinamento della sicurezza sociale nel Regno Unito. L'accordo limita l'impatto negativo tutelando i diritti di sicurezza sociale delle persone che si spostano tra l'UE e il Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021. A tal fine consente il coordinamento della maggior parte delle prestazioni di sicurezza sociale.

Nel corso del 2021 sono stati registrati progressi significativi nella cooperazione in materia di sicurezza sociale. Non sono stati riscontrati problemi strutturali nell'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale nell'ambito dell'accordo. Inoltre il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato modifiche degli allegati del protocollo con le quali si conferma che gli Stati membri continuano a consentire che i lavoratori distaccati nel o dal Regno Unito siano coperti, a determinate condizioni, dalla normativa di sicurezza sociale dello Stato d'origine.

11. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

Con la fine del periodo di transizione sono cambiate le modalità di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale dell'UE e del Regno Unito. Ad esempio, i meccanismi basati sul reciproco riconoscimento sono stati sostituiti dall'assistenza giudiziaria. Il Regno Unito non è più membro delle autorità di contrasto dell'UE e gode di un

accesso limitato o inesistente alle banche dati dell'Unione. Sebbene l'accordo preveda la cooperazione tra le parti, questa si esplica ora secondo le modalità applicabili ai paesi terzi.

Nel 2021 è proseguita la cooperazione operativa con Europol ed Eurojust, seppure con lo status di cooperazione con un paese terzo e in base a intese bilaterali. In tale ottica il 27 settembre 2021 è stato firmato con Europol un accordo di lavoro e amministrativo che instaura relazioni di cooperazione, mentre il 20 dicembre 2021 è stato firmato l'accordo di lavoro con Eurojust.

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che sovrintende all'attuazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dell'accordo, ha prorogato il periodo transitorio per la valutazione ex ante dei collegamenti relativi ai dati sul DNA e a quelli sulle impronte digitali effettuati dal Regno Unito³². Il periodo transitorio non può essere prorogato ulteriormente oltre il 30 giugno 2022, data entro la quale devono essere valutati i collegamenti effettuati dal Regno Unito.

L'accordo impone al Regno Unito di cancellare i dati del codice di prenotazione ricevuti dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservarli. Il Regno Unito ha potuto beneficiare di una deroga a tale obbligo per un periodo transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in attesa dell'attuazione di alcuni adeguamenti tecnici. Il periodo transitorio avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2021, ma il 21 dicembre 2021 il consiglio di partenariato, alla luce delle informazioni fornite dal Regno Unito sulle garanzie e sulle azioni adottate al fine di consentire la cancellazione dei dati e avvalendosi dei poteri a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo, ha deciso di prorogarlo di un ulteriore anno in considerazione di circostanze particolari³³.

12. Partecipazione ai programmi dell'UE

A seguito del recesso dall'Unione europea il Regno Unito ha perso la possibilità di accedere ai programmi dell'UE, compresi i finanziamenti e le possibilità di scambio che offrono. Ad esempio gli studenti degli istituti di istruzione superiore del paese non possono più partecipare al programma di scambio nell'ambito di Erasmus+.

Per quanto l'accordo consenta al Regno Unito di partecipare ad alcuni programmi dell'UE in qualità di paese terzo associato, tale partecipazione è subordinata all'adozione di protocolli bilaterali e all'ottenimento di contributi finanziari. Nel 2021 tali protocolli non sono stati adottati.

In attesa di una loro adozione, i soggetti del Regno Unito beneficiano di disposizioni transitorie che consentono loro di candidarsi in risposta agli inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa e di sottoporsi alle procedure di valutazione.

³² Decisione n. 1/2021 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 28 settembre 2021, relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, durante il quale i profili DNA e i dati dattiloscopici possono essere scambiati con il Regno Unito.

³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22021D2323>.

Si rammenta che, ai sensi del regolamento Orizzonte Europa³⁴, i soggetti di paesi terzi non associati sono ammissibili alla partecipazione ai progetti di Orizzonte Europa ma non possono ricevere finanziamenti dall'UE. In questi casi i soggetti dei paesi terzi dovrebbero ottenere un sostegno finanziario da altre fonti.

13. Conclusioni

Nonostante la vastità senza precedenti del suo ambito di applicazione e pur prevedendo misure di agevolazione degli scambi, l'accordo non sostituisce l'appartenenza all'UE né è mai stato concepito a tale scopo.

Per quanto riguarda gli scambi di merci, l'accordo non elimina le procedure e i controlli doganali né le regole di origine per beneficiare dell'abolizione delle tariffe né le barriere non tariffarie derivanti dalla divergenza normativa. Nel caso dei servizi, offre una flessibilità per nulla paragonabile alla facilità di erogazione dei servizi propria del mercato unico dell'Unione europea. Lo stesso vale per tutti gli altri settori delle politiche dell'UE contemplati dall'accordo, dai trasporti all'energia fino alla pesca e alla cooperazione delle autorità giudiziarie in materia penale. Nonostante l'accordo, gli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sono diventati più complessi e impegnativi rispetto alla situazione esistente quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione.

Poiché la Brexit ha segnato la fine dell'allineamento normativo tra l'UE e il Regno Unito, l'attuazione efficace dell'accordo dipenderà dagli sviluppi normativi in corso e futuri. Pertanto il monitoraggio continuo della riforma normativa del Regno Unito nei settori contemplati dall'accordo assume un'importanza fondamentale per accertarne la compatibilità con le disposizioni dell'accordo e per assicurare che le imprese dell'UE non siano poste in una situazione di svantaggio competitivo.

L'obiettivo dell'UE è quello di mantenere relazioni stabili e positive con il Regno Unito, che rimane un importante partner commerciale. Tuttavia la qualità delle relazioni future dipenderà in larga misura dal livello di rispetto da parte del Regno Unito degli impegni assunti nel quadro dell'accordo e dell'accordo di recesso.

³⁴ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=IT>.